Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Mercoledì, 14 settembre 1927 - ANNO V — Numero 213

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1884.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1571.

Modificazione degli articoli 1 e 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, che unificò presso la Banca d'Italia il servizio della emissione dei biglietti di banca, togliendo tale facoltà al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'urgente necessità di provvedere alla modifica della legge 30 giugno 1908, n. 335;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli articoli 1 e 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, alle parole « gli Istituti di emissione » e « dagli Istituti di emissione » vengono sostituite rispettivamente le seguenti: « l'Istituto di emissione, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia » e « dall'Istituto di emissione, dal Banco di Napoli, dal Banco di Sicilia ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 18. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1885.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1927, n. 1572.

Concessione all'Istituto centrale di statistica dell'esenzione dalle tasse postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1825, e 26 marzo 1922, n. 424, contenenti norme per l'esenzione dalle tasse postali della corrispondenza ufficiale;

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, che, in sostituzione della soppressa Direzione generale della statistica, ha creato un Istituto centrale di statistica del Regno, che è istituto di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto sia diversamente disposto dalla legge stessa;

Considerata la necessità e l'urgenza di estendere al predetto Istituto le concessioni vigenti per le Amministrazioni statali in materia di esenzione dalle tasse postali, specialmente in vista dell'imminente censimento industriale e delle altre grandi indagini predisposte dall'Istituto e che daranno luogo a copiosa corrispondenza;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concessa all'Istituto centrale di statistica del Regno l'esenzione dalle tasse postali nei limiti e con le modalità vigenti per gli uffici statali le cui spese siano a totale carico dello Stato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 19. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1886.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1574.

Assegnazione di L. 6,000,000 al Ministero dell'interno per sussidi e contributi straordinari in dipendenza di pubbliche calamità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1927, n. 857;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di inscrivere nel bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio in corso, un apposito fondo per sussidi e contributi straordinari di pubblica beneficenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1927-28, è istituito il capitolo n. 94-*bis* « Sussidi e contributi straordinari in dipendenza di pubbliche calamità », con lo stanziamento di L. 6,000,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 21. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1887.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1579.

Proroga dei termini stabiliti dal R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, col quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e per il termine di sei mesi, sono state estese ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine suaccennato nei confronti dei comuni di Bari e di Venezia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concessa ai comuni di Bari e di Venezia una proroga di quattro mesi alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 27. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1888.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1927, n. 1582.

Abrogazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte relativa ai vice governatori ed al conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, 10 giugno 1926, n. 1023, e 9 dicembre 1926, n. 2055;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare al Governatore di Roma la possibilità di avere, anche nell'eccezionale ordinamento temporaneo stabilito dal citato R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, una collaborazione diretta ed immediata;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' abrogato il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 33. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1889.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1927, n. 1581.

Istituzione dei telegrammi lampo ed innovazioni alle tariffe telegrafiche interne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle tariffe telegrafiche interne;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In via di esperimento è istituita la categoria dei *telegrammi lampo*, che godono la precedenza assoluta in tutte le operazioni di accettazione, inoltro e recapito, in modo da giungere al destinatario nel minor tempo possibile.

I *telegrammi lampo* sono soggetti alla tassa di L. 2.25 per parola, con un minimo di dieci parole.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a stabilire fra quali città saranno ammessi i *telegrammi lampo* e ad emanare e modificare in qualunque tempo le disposizioni da applicarsi a questa categoria di telegrammi, come pure di sospendere l'esperimento, d'accordo col Ministro per le finanze.

Il Ministro per le comunicazioni è anche autorizzato ad affidare in tutto od in parte il servizio dei *telegrammi lampo* alle Società e Compagnie private italiane già esercenti fili telegrafici interni propri o dati in concessione.

In questo caso spetta all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

a) un terzo della tassa del *telegramma lampo,* quando l'Amministrazione non presta alcun servizio;

b) la metà della tassa del *telegramma lampo,* quando l'Amministrazione coopera in un modo qualsiasi al trattamento del telegramma stesso.

Art. 2.

In via di esperimento sono istituiti i *telegrammi augurali,* con la tassa fissa di L. 1.

Detti telegrammi sono ammessi fra capoluoghi di provincia, nei due giorni precedenti alle feste nazionali, al Capodanno, alla Pasqua e al Natale. I telegrammi stessi devono essere composti dell'indirizzo completo preceduto dalla parola « augurale », del testo di non più di cinque parole e della firma.

Per i *telegrammi augurali* non sono ammessi nè reclami nè rimborsi.

Il Ministro per le comunicazioni, d'accordo con quello per le finanze, è in facoltà in qualunque tempo di modificare queste norme ed anche di sospendere l'esperimento.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 settembre 1927 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 29. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1890.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1578.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Opera nazionale Pro Derelictis », in Firenze.

N. 1578. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, l'Opera pia « Opera nazionale Pro Derelictis », con sede in Firenze, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1927.
Concessione a società di impiantare ed esercitare stazioni radioelettriche a bordo di navi mercantili nazionali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 luglio 1918, n. 1006, col quale viene data piena ed intera esecuzione alla Convenzione radiotelegrafica internazionale, firmata a Londra il 5 luglio 1912, tra l'Italia ed altri Stati, nonchè al protocollo finale ed all'annesso regolamento di servizio;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1480, che estende al servizio radiotelegrafico nel Regno le disposizioni della Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786, con cui è fatto obbligo agli armatori di munire le navi del commercio di stazioni radiotelegrafiche;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, sulle comunicazioni senza filo;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1488, che reca modificazioni ed aggiunte al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, sul servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2351, che modifica i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067, e 14 giugno 1923, n. 1488, relativi alle concessioni delle comunicazioni senza filo;

Visto il R. decreto 10 luglio 1924, n. 1226, che approva il regolamento per la esecuzione del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082, che reca nuove norme per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili nazionali;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 165 del 19 luglio 1927, che reca le norme esecutive per l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Le società che in esecuzione al R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082, potranno ottenere la concessione di impiantare ed esercitare stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili nazionali dovranno assoggettarsi a tutte le condizioni specificate nell'unito schema di atto di sottomissione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

Atto di sottomissione.

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, la Società concessionaria sarà costituita nel Regno ed avrà sede in Italia.

Il capitale sociale dovrà essere prevalentemente italiano.

Per garantire l'adempimento di tale condizione il Regio Governo potrà in qualunque momento esigere che le azioni rappresentanti almeno il 60 per cento del capitale siano nominative e intestate a cittadini italiani o ad enti riconosciuti italiani.

Lo statuto sociale stabilirà che il presidente del Consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore e la maggioranza dei componenti il Consiglio predetto siano cittadini italiani. Il presidente, l'amministratore delegato

e il direttore dovranno pure essere di gradimento del Regio Governo italiano.

Art. 2.

Per il normale svolgimento del servizio r.t. di bordo il concessionario dovrà disporre:

a) del libero uso degli apparecchi necessari per l'esercizio degli impianti r.t. di bordo;

b) della necessaria organizzazione al fine di assicurare la perfetta regolarità del servizio r.t. per qualunque linea e traversata che interessino la navigazione delle navi su cui sono installate le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche date in concessione;

c) del personale radiotelegrafista italiano, munito di regolare certificato di abilitazione ed avente tutti gli altri requisiti prescritti dal R. decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1557. Il contingente di detto personale sarà tale da potere soddisfare in qualsiasi momento alle esigenze del servizio;

d) dell'ausilio di una completa organizzazione tecnica con depositi ed Ispettorati nei principali porti italiani, atta ad assicurare la regolarità del servizio e con l'assistenza di officine idonee a soddisfare al fabbisogno di tutti gli apparecchi occorrenti;

e) di una completa organizzazione amministrativa per il controllo del traffico radiotelegrafico sia nazionale che internazionale.

La Società dovrà inoltre provvedere a quant'altro sarà necessario per garantire la sicurezza, regolarità e continuità del servizio.

Art. 3.

Il contratto tipo da stipularsi con gli armatori per l'impianto ed esercizio del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico di bordo sarà determinato d'accordo tra la Società e la Federazione legittima rappresentante degli armatori e dovrà essere approvato dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi).

Ogni divergenza relativa alle condizioni da stabilire nel contratto tipo anzidetto sarà risoluta inappellabilmente dal Ministro per le comunicazioni intesa una Commissione costituita da tre membri e precisamente da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, da un rappresentante della Confederazione generale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei e da un rappresentante della Società concessionaria.

Art. 4.

Le licenze previste dall'art. IX del regolamento r.t. internazionale saranno rilasciate dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) previo accertamento che l'impianto soddisfi alle condizioni prescritte e che la Società concessionaria abbia stipulato con l'armatore il contratto indicato all'art. 3.

La Società predetta dovrà all'uopo trasmettere al Ministero regolare domanda su cui dovranno essere apposte tutte le indicazioni prescritte ai commi *b*), *c*), e *d*) del terz'ultimo capoverso dell'art. 3 del regolamento sulle comunicazioni senza filo approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924.

La domanda stessa dovrà inoltre essere corredata:

a) da una dichiarazione dell'armatore da cui risulti che egli ha stipulato il contratto tipo contemplato all'articolo precedente.

Nella dichiarazione dovrà pure essere indicata la durata di tale contratto;

b) dalla quietanza della somma costituente il deposito di lire 300 per ognuna delle stazioni in cui si chiede la licenza.

Il periodo di validità della licenza sarà conforme a quello del contratto e comunque non potrà eccedere il termine di scadenza della concessione.

La licenza decade nel caso di passaggio di proprietà della nave ad altro armatore.

Art. 5.

Il Regio Governo non assume alcuna responsabilità nè in dipendenza degli impianti e dell'esercizio delle stazioni r.t. di bordo, nè per qualsiasi altra causa, e ciò tanto in rapporto al concessionario che a terzi.

Art. 6.

Gli impianti radiotelegrafici di bordo dovranno rispondere a tutti i requisiti tecnici indicati dalla Convenzione internazionale di Londra del 1912 e relativo regolamento di servizio, nonchè alle norme prescritte dal decreto Ministeriale del 30 giugno 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1927 o che potranno in seguito essere emanate. Le eventuali modifiche che all'infuori di quanto è stabilito dalle predette norme la Società concessionaria intendesse apportare al tipo degli impianti r.t., di cui sia già avvenuto il collaudo, dovranno avere sempre la preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi).

Art. 7.

Il concessionario è responsabile verso il Ministero delle comunicazioni della gestione delle stazioni avute in concessione nei riguardi del servizio radiotelegrafico pubblico e commerciale da esse effettuato.

Art. 8.

In conformità di quanto dispone l'art. X, comma 4°, del regolamento di servizio annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912, il servizio radiotelegrafico delle stazioni di bordo è posto sotto l'autorità superiore del comandante della nave, il quale munirà del proprio visto tutta la corrispondenza radiotelegrafica.

Art. 9.

Il concessionario e il personale di esercizio delle stazioni r.t. di bordo nonchè gli altri dipendenti del concessionario stesso, non dovranno divulgare nè fare alcun uso di notizie che potranno essere percepite mediante gli apparecchi costituenti gli impianti di bordo e che non siano a loro dirette.

Essi saranno responsabili di tali infrazioni sia di fronte allo Stato che a terzi, senza pregiudizio delle sanzioni penali, stabilite per la violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 10.

Il concessionario è tenuto ad applicare ai radiotelegrammi le tariffe stabilite dalle pubblicazioni ufficiali inerenti al servizio telegrafico e radiotelegrafico.

I radiotelegrammi di Stato in franchigia sono esenti dalla tassa di bordo.

Art. 11.

I conti di debito e di credito derivanti dallo scambio di corrispondenza radiotelegrafica tra le stazioni r.t. di bordo gestite dalla Società concessionaria e le stazioni r.t. costiere governative italiane saranno dalle Amministrazioni statali interessate compilati mese per mese e inviati alla Società medesima per la relativa liquidazione.

Il saldo dei predetti conti dovrà essere effettuato entro il semestre decorrente dal mese cui i singoli conti si riferiscono.

Per quanto concerne le stazioni r.t. costiere nazionali in concessione ad altre ditte, la Società concessionaria delle stazioni r.t. di bordo liquiderà direttamente con le ditte stesse la contabilità relativa ai radiotelegrammi scambiati fra le menzionate stazioni costiere e quelle di bordo.

La Società liquiderà pure direttamente i conti r.t. delle stazioni costiere estere con le Amministrazioni o Compagnie interessate che avranno aderito a tale liquidazione e rimetterà invece alla Amministrazione postale telegrafica italiana entro il più breve tempo possibile ed in ogni caso almeno due mesi prima della scadenza del termine consentito dai regolamenti r.t. internazionali, l'importo delle tasse dovute alle altre Amministrazioni o Compagnie estere.

Art. 12.

In caso di sospensione per qualsiasi causa del servizio radiotelegrafico pubblico e commerciale da parte delle stazioni radiotelegrafiche costiere nessun compenso è dovuto al concessionario.

Art. 13.

Per le forniture occorrenti la Società concessionaria dovrà, in base alle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1926, n. 1379, integrata dal R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, e nei casi previsti da dette disposizioni, dare la preferenza ai prodotti nazionali.

Art. 14.

Il Regio Governo ha diritto di fare eseguire in qualunque momento da propri funzionari delle ispezioni sia tecniche che amministrative e contabili alle stazioni r.t. di bordo date in concessione.

Art. 15.

La presente concessione è soggetta alla completa osservanza da parte della Società delle leggi, regolamenti sul servizio radiotelegrafico e radiotelefonico, delle convenzioni radiotelegrafiche internazionali e dei rispettivi regolamenti ed atti addizionali ad esse uniti, delle norme generali sul servizio radiotelegrafico e di tutte le disposizioni interne ed internazionali attualmente vigenti o che saranno in seguito emanate.

Art. 16.

A norma dell'art. 3 del R. decreto 27 settembre 1923, numero 2351, la Società concessionaria corrisponderà mensilmente allo Stato (Amministrazione postale telegrafica) un canone pari al 10 per cento delle tasse radiotelegrafiche di bordo.

Art. 17.

Nei casi di inadempienza da parte della Società degli obblighi da essa assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, come nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di irregolarità accertate e debitamente contestate alla Società, sarà in facoltà del Ministero di applicare, oltre le speciali sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti, delle penali fino ad un massimo di L. 10,000.

Art. 18.

Se alla data del 6 ottobre 1927, nella quale giusta l'articolo 17 del precitato R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, decadranno tutte le concessioni in corso per l'impianto e l'esercizio delle stazioni r.t. a bordo delle navi mercantili nazionali, non fosse stato ancora raggiunto l'accordo circa il contratto tipo oggetto del precedente articolo 3, la Società concessionaria dovrà, ai fini di assicurare la continuità del servizio, assumere, in linea transitoria e comunque per un termine che non potrà andare oltre il 1° dicembre 1927, il servizio r.t. di bordo, alle condizioni pattuite nei contratti esistenti fra le attuali Società concessionarie e gli armatori. Peraltro, anche in questo caso, i contratti da stipularsi con la Società concessionaria avranno effetto dal 7 ottobre 1927, salvo conguaglio delle eventuali differenze.

Art. 19.

Le spese di registro e bollo relative alla stipulazione del presente atto di sottomissione, sono a carico del concessionario.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1927.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Buttini Armando viene autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista l'istanza in data 25 maggio 1927, con la quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 25 maggio 1927 sono accettate le dimissioni del signor Buttini Armando da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 8 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 13 settembre 1927 - Anno V

Francia	72.05	Oro	354.72
Svizzera	354.53	Belgrado	32.40
Londra	89.375	Budapest (pengo)	3.21
Olanda	7.375	Albania (Franco oro)	357 —
Spagna	311.18	Norvegia	4.83
Belgio	2.56	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.3675	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.595	Danimarca	4.93
Praga	54.575	Rendita 3,50 %	70 —
Romania	11 35	Rendita 3,50 % (1902)	64 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	17.84	Consolidato 5 %	81.525
Peso argentino carta	7.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	68.975
New York	18.384		
Dollaro Canadese	18.385		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 9).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	25289	50 —	Tonni Bazza *Diodata* fu Natale, minore sotto la p. p. della madre Bregante *Elisabetta* fu *Bartolo*, ved. Tonni Bazza.	Tonni Bazza *Maria Diodata* fu Natale, minore sotto la p. p. della madre Bregante *Maria-Elisabetta* fu *Bartolo* ved. Tonni Bazza.
»	25306	80 —	Tonni Bazza *Diodata* fu Natale, minore sotto la p. p. della madre Bregante *Elisabetta* fu Bartolo, ved. Tonni Bazza Natale, domic. a Monopoli (Bari).	
3.50 %	720026	850.50	Monteverde *Antonio Alfonso* fu Antonio Bartolomeo, minore sotto la tutela di Podestà Lazzaro fu Giuseppe, domic. a Lavagna (Genova).	Monteverde *Alfonso Antonio*, fu Antonio Bartolomeo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	410634	775 —	De Bellis *Rosa* di Eustacchio, minore sotto la p. p. del padre, domic. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).	De Bellis *Rosetta Maria Teresa* di Eustachio o Eustacchio, minore ecc. come contro.
»	99353	1.890 —	Pera Cesira di Lelio, nubile, domic. a Pisa.	Pera Cesira di Lelio, nubile, *interdetta sotto la tutela del padre*, domic. a Pisa.
3.50 %	666210	178.50	Sartore Giuseppina fu Giovanni Battista, ved. di Fantecchi Pietro, domic. a Spezia (Genova); con usufr. vital. a Brazile *Cristina*, nubile, domic. a Laignella (Genova). nova).	Intestata come contro, con usufr. vital. a Brazile *Maria Cristina*, nubile, ecc. come contro.
Cons. 5 %	227437	170 —	Masso *Leontina* fu Quintino, minore sotto la p. p. della madre Rada Angiolina, vedova Masso Quintino, domic. a Valle Mosso (Novara).	Masso *Secondina-Leontina* fu Quintino, minore ecc. come contro.
»	227438	170 —	Masso *Edoardo* fu Quintino, minore, ecc. come la precedente.	Masso *Marcellino-Edoardo* fu Quintino ecc., come contro.
»	283723	125 —	Scucca Maria Maddalena fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Avondo Angela ved. Scucca domic. a Biella (Novara).	Scucca Maria Maddalena fu *Vincenzo detto Giuseppe*, minore ecc., come contro.
3.50 %	568912	570 —	Peloso *Emanuela* o *Emma* fu Giovanni Battista, moglie di Raffo *Luigi* fu Giovanni Battista, domic. a Chiavari (Genova); vincolata.	Peloso *Maria Emanuela, vulgo Gemma* fu Giovanni Battista, moglie di Raffo *Francesco Giovanni Luigi* fu Giovanni Battista, domic. come contro; vincolata.
»	663187	105 —	Berthod *Emilia* di Alessandro, moglie di Degiorgi Zeffirino domic. in Aosta, vincolata.	Berthod *Maria Emilia* di Alessandro, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	387667	250 —	Inselvini *Armando* fu Alessandro, domic. in Ascoli Piceno; con usufr. vital. ad Iacopetti Isolina fu Francesco, ved. di Inselvini Alessandro, domic. a Brescia.	Inselvini *Arnaldo* fu Alessandro, domic. come contro e con usufr. vital. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	367619	250 —	Fontebuoni *Maria Bice* fu Alfredo, domic. a Pesaro, nubile; vincolata.	Fontebuoni *Bice* fu Alfredo ecc. come contro.
»	99072	1.890 —	Pera Teresa di Lelio, nubile, domic. a Pisa.	Pera Teresa di Lelio, nubile, *interdetta sotto la tutela del padre*, domic. a Pisa.
P. N. 5 %	5094	60 —	Galli Paolo, Angioletta e Giuseppe di *Edoardo*, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di detto Galli *Edoardo* fu Giosuè, domic. a Milano.	Galli Paolo, Angioletta e Giuseppe di *Paolo*, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di detto Galli *Paolo* fu Giosuè, domiciliato a Milano.
3.50 %	708373	175 —	Isoleri *Antonio* fu Bartolomeo, domic. a Villanova d'Albenga (Genova).	Isoleri *Bartolomeo Giovanni Secondino vulgo Antonio* fu Bartolomeo, domic. come contro.
»	765731	1.750 —	Sommaruga Elisa fu Giuseppe, *nubile*, domiciliata a Milano.	Sommaruga Elisa fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Volonteri Adele, vedova Sommaruga*, domic. a Milano.
Cons. 5 %	394939	200 —	Vignes Lucia fu Vincenzo, *nubile*, domic. a Roma.	Vignes Lucia fu Vincenzo, *moglie di Pisani Matteo*, domic. a Roma.
»	319272	100 —	Pallotta *Dante* fu Colombo, minore, sotto la p. p. della madre Fraolini Gemma, ved. Pallotta, domic. in Comune di Marsciano (Perugia).	Pallotta *Lando detto Dante* fu Colombo, mi- minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dei posti doganali di Varzo e Preglia.

Accordo fra il Governo italiano ed il Governo svizzero circa l'applicazione della Convenzione italo-svizzera del 24 marzo 1906, concernente il servizio doganale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola.

Considerata la minima importanza del movimento delle stazioni intermedie di Varzo e di Preglia sulla linea ferrata del Sempione e quindi la possibilità di sopprimere, senza inconvenienti, le dogane italiane stabilite nelle stazioni stesse, provvedendo in altro modo al relativo servizio si è di comune accordo riconosciuta la convenienza di adottare le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Sono soppressi, fino a quando non ne sia richiesto il ripristino da uno dei due Governi, gli uffici doganali italiani nelle stazioni intermedie di Varzo e Preglia.

Art. 2.

Le Amministrazioni doganali e ferroviarie dei due Paesi prenderanno di concerto, in via di regolamento, le misure atte a salvaguardare gli interessi comuni.

Art. 3.

Il presente accordo modifica le disposizioni contrarie che fossero contenute nella Convenzione fra la Svizzera e l'Italia del 2 dicembre 1899, per la congiunzione della rete ferroviaria italiana con la rete svizzera a traverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l'esercizio della sezione Iselle-Domodossola, e nella Convenzione fra la Svizzera e l'Italia del 24 marzo 1906, concernente il servizio doganale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Berna, 26 agosto 1927.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.